

Pensioni & Fondi

Le novità delle Pensioni
nella legge di bilancio 2023

I fondi negoziali del settore Privato

Previambiente e Previdenza Cooperativa

Fp Cgil Nazionale

A CURA di CLAUDIO TOSI

mercoledì 12 aprile 2023

PREMESSA

Dal 1992 in poi i vari Governi che si sono succeduti hanno messo mano al sistema previdenziale obbligatorio per renderlo compatibile con le ridotte risorse economiche a disposizione.

Pertanto con interventi che hanno agito sul calcolo della pensione (*vedi sistema contributivo introdotto dalla Riforma DINI*) e sull'età di pensionamento (*vedi Riforme MARONI e FORNERO*), le pensioni obbligatorie con il passare degli anni sono diminuite e continueranno a diminuire. Di conseguenza con il nuovo sistema contributivo, le future pensioni arriveranno ad avvicinarsi a percentuali poco superiori al 55% dell'ultimo stipendio, dopo 40 anni di contributi.

Da ciò deriva l'esigenza per ogni lavoratore di un'altra forma di sostegno al reddito pensionistico.

Dette forme, già esistenti presso Banche e Assicurazioni, sono risultate però molto onerose per i lavoratori, in quanto tutta la spesa relativa ai versamenti periodici a questi fondi li deve sostenere per intero il lavoratore. Le Organizzazioni Sindacali, quindi, nelle diverse trattative intervenute negli anni, hanno pensato di far istituire forme di previdenza complementare che potessero andare incontro alle ridotte risorse economiche a disposizione dei lavoratori, offrendo però lo stesso tipo di risultato. Sono nati così i Fondi Complementari Chiusi, detti anche Fondi Negoziati, che prevedono per i versamenti periodici, solo un piccolo contributo da parte del lavoratore, al quale si aggiunge un'analogo contributo da parte del datore di lavoro e una parte o tutto il TFR in corso di maturazione. Con questi Fondi Complementari il lavoratore può arrotondare la pensione futura, coprendo in parte il GAP dato dalla pensione obbligatoria.

MA ORA, ANDIAMO A VEDERE NEL MERITO!!!!



Pensioni

DAL 01 GENNAIO 2012

Con riferimento ai soggetti che si trovano nei regimi

MISTO

CONTRIBUTIVO

e maturano i requisiti dal 01 gennaio 2012

Le Pensioni di Vecchiaia, di Vecchiaia Anticipata e di Anzianità sono SOSTITuite da:

Pensione di VECCHIAIA

Pensione di ANTICIPATA

dal 1° gennaio 2012 NON esiste più la Pensione di Anzianità

I requisiti per l'accesso alla pensione **ANTICIPATA** a decorrere dal 2023

- a seguito della Riforma "Fornero" (2012) -

Requisiti per l'accesso alla pensione ANTICIPATA



Requisiti per l'accesso alla pensione ANTICIPATA (2,8 V 1409,156€)

Lavoratori con anzianità collocata solo a partire dal 1996
Elevazione del requisito d'età dei 63 anni

Periodo di vigenza	Donne		Uomini	
	anni	mesi	anni	mesi
2012	41	1	42	1
2013	41	5	42	5
2014-2015	41	6	42	6
2016-2018	41	10	42	10
2019-2020	42 (41)	1 (10)	43 (42)	1 (10)
2021-2022	41	10	42	10
2023-2024	41	10	42	10
2025-2026	41	10	42	10
2027-2028	42	0	43	0
2029-2030	42	2	43	2
2031-2032	42	4	43	4
2033-2034	42	6	43	6
2035-2036	42	8	43	8
2037-2038	42	10	43	10
2039-2040	43	0	44	0
2041-2042	43	2	44	2
2043-2044	43	4	44	4
2045-2046	43	6	44	6
2047-2048	43	8	44	8
2049-2050	43	10	44	10

3 mesi
(Finestra di accesso alla pensione dal 1 gennaio 2019)

Periodo di validità	anni	mesi
2012	63	0
2013-2015	63	3
2016-2018	63	7
2019-2020	64	0
2021-2022	64	0
2023-2024	64	0
2025-2026	64	3
2027-2028	64	6
2029-2030	64	8
2031-2032	65	0
2033-2034	65	2
2035-2036	65	4
2037-2038	65	5
2039-2040	65	7
2041-2042	65	9
2043-2044	65	11
2045-2046	66	1
2047-2048	66	3
2049-2050	66	5

I requisiti per l'accesso alla pensione di **VECCHIAIA** a decorrere dal 2023

- a seguito della Riforma "Fornero" 2012 -

**Destinatari
Sistema RETRIBUTIVO e
CONTRIBUTIVO
(20 anni di contributi)(1,5 v 754,905€
)**



**Destinatari
Sistema CONTRIBUTIVO
(5 anni di contributi)**

Lavoratori con anzianità collocata solo a partire dal 1996
Elevazione del requisito d'età dei 70 anni

Periodo di validità	anni	mesi
2012	66	0
2013-2015	66	3
2016-2018	66	7
2019-2020	67	0
2021-2022	67	0
2023-2024	67	0
2025-2026	67	3
2027-2028	67	6
2029-2030	67	8
2031-2032	68	0
2033-2034	68	2
2035-2036	68	4
2037-2038	68	5
2039-2040	68	7
2041-2042	68	9
2043-2044	68	11
2045-2046	69	1
2047-2048	69	3
2049-2050	69	5

Periodo di validità	anni	mesi
2012	70	0
2013-2015	70	3
2016-2018	70	7
2019-2020	71	0
2021-2022	71	0
2023-2024	71	0
2025-2026	71	3
2027-2028	71	6
2029-2030	71	8
2031-2032	72	0
2033-2034	72	2
2035-2036	72	4
2037-2038	72	5
2039-2040	72	7
2041-2042	72	9
2043-2044	72	11
2045-2046	73	1
2047-2048	73	3
2049-2050	73	5

12/04/2023

Quota 100,102 e 103

COS'E'

L'insieme del requisito contributivo maturato ha **38 anni e almeno 62 anni-64 anni di età anagrafica. Oppure 41 anni di contributi e 62 anni entro il 31 dicembre 2023.**

CUMULO

Contributivo

Sara possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'Inps.

Con reddito da lavoro

Sarà possibile cumulare solo con redditi di lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui.

- Per Quota 103** è previsto il limite di un tetto all'assegno previdenziale per chi ha maturato una pensione superiore a 5 cinque volte il minimo, che si applica fino alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia, 67 anni;



DURATA

Vigenza **2019 – 2021 e 2022**

Può essere esercitato anche successivamente al 1 gennaio 2022 se perfezionato entro il 31 dicembre 2021, e per quota 102 dal gennaio 2023.

COME FUNZIONA

per **PRIVATI**

Conseguiranno il diritto a pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

per **PUBBLICI**

- coloro che matureranno i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto, conseguiranno la decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- coloro che matureranno i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno il trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
- I Dipendenti pubblici Pensionati con «quota 100, 102 e 103», il TFS/TFR è liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti pensionistici previsti all'art.24 della L.214/2011 (anticipata/vecchiaia).

Le Novità sulle Pensioni

COS'E'

- ➔ E' la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione.
- ➔ Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri.
- ➔ Trattamento pro-quota per la parte di competenza di ogni regime previdenziale.

REQUISITI

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata.

Il diritto alla pensione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni che concorrono al cumulo (esempio: se in una delle forme assicurative coinvolte nel cumulo la pensione di vecchiaia è prevista a 70 anni, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo si può conseguire solo al raggiungimento di tale requisito anagrafico).

Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche quelli che hanno presentato domanda di totalizzazione. A condizione [...]

Cumulo di periodi assicurativi

Articolo 1 comma, 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017

A CHI SI RIVOLGE

Soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

- ➔ Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
- ➔ Gestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- ➔ Gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- ➔ Gestione separata
- ➔ Iscritti alle casse professionali.

COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO

Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione. Questo è possibile solo qualora [...] Quindi:

- ➔ non è consentito il recesso dalla ricongiunzione se l'onere è stato pagato integralmente.
- ➔ non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione della pensione.

INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti pubblici che utilizzano il cumulo percepiranno il TFS nell'età per la pensione di vecchiaia.

Quali sono i Sistemi di Calcolo della Previdenza Pubblica Obbligatoria?

Sistema RETRIBUTIVO

prevede il calcolo delle pensioni sulle ultime retribuzioni

Sistema CONTRIBUTIVO

prevede il calcolo sui contributi versati nell'intera vita lavorativa e rivalutati (montante contributivo) per la % di riferimento corrispondente all'età di cessazione (tasso di sostituzione o % di rendimento)

Sistema MISTO (Retributivo + Contributivo)

prevede l'incrocio dei due sistemi di calcolo già esposti

OSSERVAZIONE

In tutti gli interventi fatti sulle pensioni con le Riforme "Amato", "Dini", "Maroni" e "Fornero", i Governi hanno lavorato nella direzione di un innalzamento graduale dell'età, e di una progressiva riduzione dell'importo della pensione a causa di un problema di sostenibilità del sistema legato all'aumento della vita media e al diminuito rapporto tra lavoratori attivi e pensionati. Nell'ultima Riforma "Fornero", ad esempio, si lega l'innalzamento dell'età all'aspettativa di vita.



Pensioni e Sistemi di Calcolo

**ANZIANITÀ
CONTRIBUTIVA**

**FINO AL
31/12/2011**

**DAL
01/01/2012**

Lavoratori con almeno
18 anni di anzianità
contributiva al
31/12/1995

Sistema
RETRIBUTIVO

Sistema MISTO
(retributivo +
contributivo)

Lavoratori con meno di
18 anni di anzianità
contributiva al
31/12/1995

Sistema MISTO
(retributivo +
contributivo)

Sistema MISTO
(retributivo +
contributivo)

Lavoratori che possono
far valere periodi
contributivi dal
01/01/1996

Sistema
CONTRIBUTIVO

Sistema
CONTRIBUTIVO

Quali sono i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo dal 2023? e quali i precedenti del 2022?

Tabella per il calcolo della pensione contributiva

(montante contributivo x coefficiente corrispondente all'età)



Età	Coefficienti 2021-22	Coefficienti 2023-24	Differenza
57	4,186%	4,270%	+0,084%
58	4,289%	4,378%	+0,089%
59	4,399%	4,493%	+0,094%
60	4,515%	4,615%	+0,1%
61	4,639%	4,744%	+0,105%
62	4,770%	4,882%	+0,112%
63	4,910%	5,028%	+0,118%
64	5,060%	5,184%	+0,124%
65	5,220%	5,352%	+0,132%
66	5,391%	5,531%	+0,14%
67	5,575%	5,723%	+0,148%
68	5,772%	5,931%	+0,159%
69	5,985%	6,154%	+0,169%
70	6,215%	6,395%	+0,18%
71	6,466%	6,655%	+0,189%

NOTA di RILIEVO

Con la Riforma "Fornero" i coefficienti, si legano all'aspettativa di vita che aumenta con il passare degli anni, e gli stessi diminuiscono, questo comporta una diminuzione dell'importo della pensione.

Nella revisione del biennio 2023 24 si registra per la prima volta un incremento dei coefficienti di calcolo. La prossima revisione dei coefficienti è prevista per l'anno 2025.

Indicizzazioni delle Pensioni dal Gennaio 2023

COS'E' e come Funziona

Il meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 ed estensione per le pensioni minime, sono le misure di supporto per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione (commi 309-310) Legge 197/2022



Le percentuali di rivalutazione nel 2023

Fascia Assegno	DA	A	Indice di Perequazione	Tasso di Inflazione Provvisorio (2022)	Rivalutazione Effettiva Spettante
Sino al trattamento minimo	-	€ 525,38	101,5% *	7,3%	8,910%
Sino al trattamento minimo (>=75 anni)	-	€ 525,38	106,4% *	7,3%	14,167%
Tra uno e 4 volte il minimo	€ 525,39	€ 2.101,52	100%	7,3%	7,300%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	€ 2.101,53	€ 2.626,90	85%	7,3%	6,205%
Oltre 5 volte il minimo e fino a 6 volte il minimo	€ 2.626,91	€ 3.152,28	53%	7,3%	3,869%
Oltre 6 volte il minimo e fino a 8 volte il minimo	€ 3.152,29	€ 4.203,04	47%	7,3%	3,431%
Oltre 8 volte il minimo e fino a 10 volte il minimo	€ 4.203,05	€ 5.253,80	37%	7,3%	2,701%
Oltre 10 volte il minimo	€ 5.253,81	-	32%	7,3%	2,336%

TM 2022 = 525,38€; TM 2023 = 563,75€

* Aumento Temporaneo valido per il solo 2023

La rivalutazione automatica in misura intera pari a 7,3% spetta sulle pensioni di importo complessivo pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo Inps (Euro 2.101,52 lordi mensili).

Come si applica dal 2023

Pensionati al minimo

Chi percepisce una pensione non superiore al trattamento minimo (cioè 525,38€) godrà di una **rivalutazione straordinaria dell'1,5% che porterà l'assegno minimo a circa 572€ al mese** (per tutto il 2023, compresa la tredicesima). Per i pensionati di età **non inferiore a 75 anni l'aumento sarà del 6,4% pari a € 599,82**

Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo, l'aumento sarà applicata successivamente, al fine di rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica. Mentre per tutti gli altri la rivalutazione è stata attribuita a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo (pari a 2.101,52 euro).



Previdenza

Le Novità sulle Pensioni 2023

COS'E'

E' un beneficio in vigore dal 1° gennaio 2008 che permette di uscire anticipatamente con la pensione di anzianità.

REQUISITI

Per avere diritto alla pensione di anzianità con l'opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il **31 dicembre 2022**;

- ➔ un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno **35 anni**;
- ➔ un'età anagrafica di **60 anni**.
- ➔ Il requisito anagrafico però scende a **59 anni** per le donne che hanno un figlio e a **58 anni** per le donne che hanno due o più figli.

Regime Sperimentale Donna

(c.d. Opzione Donna)

Altri criteri oggettivi

- ➔ In più, bisogna far parte di una delle seguenti categorie:
- ➔ Caregiver da almeno sei mesi,
- ➔ riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%,
- ➔ licenziate o dipendenti da imprese per le quali è stato aperto un tavolo di crisi (per questa platea, il requisito anagrafico è sempre ridotto a 58 anni).
- ➔ **Non si può utilizzare il cumulo per raggiungere il requisito contributivo**

CONDIZIONI

Liquidità della pensione con il calcolo contributivo.

DECORRENZA

La pensione decorre dalla data di maturazione dei requisiti previsti. che fa partire la **prima rata** dell'assegno pensionistico decorsi **12 mesi (18 mesi le autonome)** dopo la maturazione dei requisiti richiesti da Opzione Donna.

Le Novità sulle Pensioni 2023

COS'E'

E' la possibilità di raggiungere il requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata (**41 anni**), per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei **19 anni**.

Beneficio per i lavoratori precoci

Articolo 1, comma 199 e seguenti Legge di Bilancio 2017

A CHI SI RIVOLGE

I lavoratori dipendenti e autonomi, con lamento 1 anno di contribuzione, prima del compimento dei 19 anni, che si trovino in **una** fattispecie di seguito elencate:

- Lavoratori in stato di disoccupazione [oppure]
- Lavoratori dipendenti autonomi che assistano il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità [oppure] **oppure di 2 grado qualora il genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni.**
- Lavoratori con invalidità civile accertata pari o superiore al 74% [oppure]
- Lavoratori dipendenti o addetti a lavori usuranti o che svolgono almeno **sei anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni** una delle seguenti attività: **(non si applica la speranza di vita)**
 - personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
 - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
 - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
 - Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori asili nido
 - operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

BENEFICIO

I lavoratori interessati a partire **dal 2019 al compimento dei 41 anni di contribuzione si aprirà la finestra di 3 mesi** per raggiungere il diritto alla pensione (nella precedente riforma sarebbero stati aggiunti i criteri della speranza di vita)

PENALIZZAZIONI

Il comma 201 disciplina i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgono del pensionamento con requisito ridotto in esame. Si dispone che il termine previsto per l'erogazione del TFS/TFR inizi a decorrere solo al compimento dei requisiti per il trattamento pensionistico di anticipata/vecchiaia.

12/04/2023

COS'E'

E' un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno **63 anni di età**. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 che viene prorogata al 31 dicembre 2023

Le Novità sulle Pensioni 2023

Ape Sociale - 1° parte

Anticipo pensionistico

Articolo 1, comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017

A CHI SI RIVOLGE

Ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in **UNA** delle seguenti condizioni:

- A. disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante [...].
- B. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave, **oppure di 2 grado qualora il genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni.**
- C. sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore **al 74%**
- D. lavoratori dipendenti che svolgono da almeno **sei anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni** un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all'interno delle seguenti professioni: **(non si applica la speranza di vita)**
 - Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
 - Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
 - Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori asili nido
 - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
 - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Le Novità sulle Pensioni 2023

REQUISITI

Per ottenere l'indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- ➔ almeno **63 anni di età**
- ➔ almeno **30 anni di anzianità contributiva**. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l'anzianità contributiva minima richiesta è di **36 anni (con riduzione di 1 anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni)**
- ➔ maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro **3 anni e 7 mesi**.

DURATA

L'indennità è corrisposta ogni mese per **12 mensilità** nell'anno, fino all'età prevista al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata.

IMPORTO

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (**se inferiore a 1500 euro**) o **pari a 1500 euro** (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato.

12/04/2023

Ape Sociale - 2° parte

Anticipo pensionistico

Articolo 1, comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017

Al fine del perfezionamento del requisito contributivo di **30 o 36 anni** gli assicurati possono avvalersi anche del **cumulo** dei periodi assicurativi. E' possibile cioè sommare la contribuzione versata nelle gestioni previdenziali dell'Inps (con esclusione della sola contribuzione presente nelle casse professionali).

COME SI OTTIENE

Con la proroga il legislatore ha riproposto anche le tre finestre annuali per la presentazione all'Inps delle istanze per la verifica delle condizioni 1) **dal 1° gennaio al 31 marzo** (istanza tempestiva); 2) **dal 1° aprile al 15 Luglio**; 3) **dal 16 Luglio al 30 novembre** (istanza tardiva).

TFS/TFR PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che richiedono l'APE sociale, il termine di erogazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio è previsto tra i **12 e i 15** mesi successivi al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Le Novità sulle Pensioni 2023

Beneficio per addetti a lavori usuranti

Articolo 1, comma 206 e seguenti Legge di Bilancio 2017

COS'E'

E' la possibilità di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati prevista per i lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti.

REQUISITI

A partire dal 2017, per effetto della legge di bilancio, il diritto al pensionamento anticipato è esercitabile qualora i lavoratori abbiano svolto una o più attività lavorative usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Pertanto, a partire dal 2017, viene disapplicato il vincolo di essere stati impegnati in attività usuranti nell'anno di raggiungimento del requisito.

Dal 2018, per i lavoratori turnisti che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giorni all'anno, e che sono impiegati, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016, in cicli produttivi su turni di 12 ore, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato con il sistema delle quote, viene previsto che i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5. Il beneficio dell'anticipo dell'età, previsto per tali lavoratori, è limitato alle pensioni di anzianità conseguite con almeno 35 anni di contributi e con il raggiungimento della c.d. "quota".

A CHI SI RIVOLGE

Ai lavoratori:

- impegnati in mansioni particolarmente usuranti
- **notturni a turni e/o per l'intero anno occupati per giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno occupati per giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno occupati per giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno**
 - addetti alla cosiddetta "linea catena"
 - conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
- Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità
- lavori nelle cave mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità
- lavori in cassoni ad aria compressa
- lavori svolti dai palombari

ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA

Ai requisiti agevolati per accedere alla pensione anticipata non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni **2019, 2021, 2023 e 2025.**

LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI - FINO AL 2026

Periodo	Contribuzione minima	Lav. impegnati in attività particolarmente usuranti Lav. che svolgono lavoro notturno per tutto l'anno Lav. notturni a turni occupati per almeno 78 giorni lavorativi all'anno		Lav. notturni a turni occupati da 72 a 77 giorni lavorativi all'anno		Lav. notturni a turni occupati da 64 a 71 giorni lavorativi all'anno	
		Età minima	Quota	Età minima	Quota	Età Minima	Quota
2016-2026	35 anni	61 anni e 7 mesi	97,6	62 anni e 7 mesi	98,6	63 anni e 7 mesi	99,6

Le Novità sulle Pensioni 2023

COS'E'

E' la possibilità di riscattare la Laurea con **un diverso sistema di calcolo dell'onere del corso di studi per le domande presentate dal 29 gennaio 2019.**



Il Riscatto della Laurea dopo la legge 26 del 2019

l'articolo 20, comma 6, del DL 4 del 2019

A CHI SI RIVOLGE

Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il **diploma di laurea o titolo equiparato.**

La facoltà è esercitabile anche dai **soggetti inoccupati** che, al momento della domanda, non risultino essere stati **mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza** e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero.

BENEFICIO

Per l'anno 2019 il reddito da prendere in considerazione è pari a **€ 15.878**. A detto importo va applicata l'aliquota del **33%**. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2019, il **costo per riscattare un anno di corso sarà pari a € 5.239,74**. Resta in particolare confermato che le nuove modalità di calcolo dell'onere di riscatto dei corsi universitari di studi si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel **sistema contributivo della futura pensione**. gli oneri da riscatto per il corso di laurea possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero **in 120 rate** mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. **L'importo dovuto è deducibile dal reddito imponibile fiscale**

I requisiti:

Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati, i periodi per i quali si chiede il riscatto **non** devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto.

Essere titolari di contribuzione (almeno **un** contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto.

12/04/2023



Fondi di Previdenza Complementare

Previambiente e Previdenza Cooperativa



La Previdenza Complementare

LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Sia il Dlgs 124/93 che il Dlgs 252/05 prevedono le Stesse tipologie di Fpc (forme pensionistiche complementari):

- ❖ Fondi pensione contrattuali (o fondi chiusi):
- ❖ Fondi pensione aperti;
- ❖ Forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Quali sono le forme pensionistiche complementari

Le diverse tipologie di forma pensionistica complementare sono:



Fondi pensione negoziali: sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.



Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).



Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione.



Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

PER SAPERNE DI PIÙ

- I Fondi pensione negoziali
- I Fondi pensione aperti
- I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)
- I Fondi pensione preesistenti

Gli Organi dei Fondi Negoziali



Tutti gli associati **eleggono**
l'Assemblea dei Delegati



Il CdA (componenti) **elegge**
Presidente e Vice Presidente



L'Assemblea dei Delegati (n
componenti) approva il bilancio e
elegge il CdA e il CdS



Il CdS (componenti) **elegge** il
Presidente del Collegio

Organi di Gestione di Previambiente

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai loro rappresentanti: Assemblea dei Rappresentanti, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.

Assemblea dei Rappresentanti: è composta da **50** membri. dei quali 25 in rappresentanza dai lavoratori e 25 in rappresentanza delle imprese. L'elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale.

Consiglio di amministrazione: è composto da **16** membri, eletti dall'Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico (**8** in rappresentanza dei lavoratori e **8** in rappresentanza dei datori di lavoro).

Collegio dei Sindaci: **4** componenti 2 effettivi e 2 supplenti

Presidente e Vice Presidente

Organi di Gestione di Previdenza Coop.

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai loro rappresentanti: Assemblea dei Rappresentanti, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.

Assemblea dei Rappresentanti: è composta da **90** membri. L'elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale.

Consiglio di amministrazione: è composto da **18** membri, eletti dall'Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico (**9** in rappresentanza dei lavoratori e **9** in rappresentanza dei datori di lavoro).

Collegio dei sindaci **4** componenti effettivi e **2** supplenti

Presidente e Vice Presidente

Come funziona

Nel nostro Paese la previdenza complementare è affidata a un sistema di forme pensionistiche dedicate a raccogliere il risparmio previdenziale grazie al quale, al termine della tua vita lavorativa, puoi beneficiare di una pensione complementare.

La previdenza complementare si basa sul cosiddetto regime della **contribuzione definita**; pertanto, la somma che hai accantonato per la pensione, cioè la tua posizione individuale, dipende:

- dall'importo dei contributi versati alla forma pensionistica complementare;
- dalla durata del periodo di versamento (più anni = più contributi) ;
- dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, con l'investimento sui mercati finanziari dei contributi versati.

Se sei un lavoratore dipendente la tua posizione individuale si formerà così:



Al momento del pensionamento la tua posizione individuale viene trasformata in una rendita che costituisce la tua pensione complementare.

Cosa fare del tuo TFR

Se sei un lavoratore dipendente del settore privato che entra per la prima volta nel mercato del lavoro, sei chiamato a decidere cosa fare del tuo Trattamento di fine rapporto (TFR) entro sei mesi dall'assunzione.

scheda

IL TFR

È la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% dell'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso. La somma accantonata, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente; sulla rivalutazione si applica un'imposta sostitutiva del 17%.



Ad esempio, il **signor Bianchi** è un lavoratore dipendente assunto il 1° gennaio e il cui reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Alla fine dell'anno, il TFR di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

Quota annua TFR = $30.000 \times 6,91\% = 2.073$ euro

Alla fine dell'anno successivo, ipotizzando che il Signor Bianchi percepisca lo stesso reddito e che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell'anno precedente sia del 2%, il TFR complessivo di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

Quota annua TFR = $30.000 \times 6,91\% = 2.073$ euro

Rivalutazione = $2.073 \times [(1,5\% + (2\% \times 75\%)) \times (1-0,17)] = 51,62$ euro

Totale TFR accantonato = $2.073 + 2.073 + 51,62 = 4.197,62$ euro

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRIVATA

QUADRO RIEPILOGATIVO

ASSENSO ESPLICITO

ASSENSO TACITO (SILENZIO)

Lavoratori occupati <i>post 28.4.93 non iscritti</i>	Intero TFR maturando a previdenza complementare. la L. 124/2017 (legge concorrenza) - all'art. 1 comma 38 - ha previsto la possibilità di destinare al fondo pensione anche una quota del Tfr maturando senza più vincoli circa la destinazione integrale dello stesso *purché tale facoltà sia ammessa da appositi accordi*	Lavoratori occupati <i>post 28.4.93 non iscritti</i>	Intero TFR maturando a previdenza complementare
Lavoratori occupati <i>ante 29.4.93 iscritti</i>	Parte residua TFR maturando a previdenza complementare (di fatto intero TFR maturando).	Lavoratori occupati <i>ante 29.4.93 iscritti</i>	Parte residua TFR maturando a previdenza complementare (di fatto intero TFR maturando)
Lavoratori occupati <i>ante 29.4.93 non iscritti</i>	Quota TFR maturando a previdenza complementare fissata da accordi o contratti collettivi (se non previsto dagli accordi in misura non inferiore al 50%). È in ogni caso ammesso il conferimento di una quota superiore fino all'intero TFR.	Lavoratori occupati <i>ante 29.4.93 non iscritti</i>	Intero TFR maturando a previdenza complementare


Modulo di adesione Previambiente Previdenza Cooperativa

Lavoratori





nota Informativa Previambiente Previdenza Cooperativa

1,3%-1%
della retribuzione utile
al TFR




Datore di Lavoro



TFR

- 2%
- 1,8 %
- 100,00%

Gestione finanziaria



PRESTAZIONI



Previambiente **2,033%**
Previdenza cooperativa **1,5%**
della retribuzione utile al TFR

Contribuzione Previambiente CCNL 16-18

La posizione individuale degli iscritti a **Previambiente** è alimentata da tre distinte fonti di finanziamento:


- 1.** il contributo del lavoratore (esente da tasse fino al limite previsto dalla normativa nazionale) che può variare da un minimo **dell'1,3%** sulla retribuzione attuale e senza un limite massimo;
- 2.** il contributo aziendale dello **2,033%** sulla retribuzione del 1 gennaio 1997 più **15 euro** non parametrati;
- 3.** il T.F.R.

E' il lavoratore che si iscrive al Fondo a decidere, tramite elezioni, chi lo rappresenterà negli organismi del Fondo.

Il Fondo non ha fini di lucro, e la trasparenza nella sua gestione oltre che essere un obbligo di legge è un obbligo morale e materiale dei componenti gli organismi del Fondo stesso.

In base agli accordi sindacali sottoscritti tra Utilitalia e FISE Assoambiente con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FPCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI, FIADEL, in occasione dell'ultimo rinnovo CCNL di entrambe le Associazioni, dal 1 gennaio 2018, le Aziende devono versare, anche per i dipendenti che non aderiscono volontariamente **dal 1 gennaio 2023**

Previambiente €10 + 5 al mese, aprendo così una posizione previdenziale per tutti; resta ferma, per i dipendenti, l'adesione volontaria o meno al Fondo, così facendo, anche i dipendenti che non hanno liberamente aderito, in caso di fine rapporto di lavoro, potranno riscattare quanto versato dall'Azienda. **Dal 1 gennaio 2024 ulteriori 7€ solo per gli iscritti al Fondo**



Contribuzione Cooperative Sociali CCNL 2020

La posizione individuale degli iscritti a **Previdenza Cooperativa** è alimentata da tre distinte fonti di finanziamento:

1. il contributo del lavoratore che può variare da un minimo **dell'1%** sulla retribuzione attuale e senza un limite massimo;
2. il contributo aziendale dello **1,50 %** sulla retribuzione utile al TFR
3. il T.F.R. Lavoratori occupati dopo **il 28.04.1993 il 100%**
4. Lavoratori già occupati al **28.04.1993 1,8% oppure tutto il TFR**

E' il lavoratore che si iscrive al Fondo a decidere, tramite elezioni, chi lo rappresenterà negli organismi del Fondo.

Il Fondo non ha fini di lucro, e la trasparenza nella sua gestione oltre che essere un obbligo di legge è un obbligo morale e materiale dei componenti gli organismi del Fondo stesso.

MA ORA, ANDIAMO A VEDERE NEL MERITO!!!!



Contribuzione Federculture

La posizione individuale degli iscritti a **Previambiente** è alimentata da tre distinte fonti di finanziamento:

1. il contributo del lavoratore che può variare da un minimo **dell'1%** sulla retribuzione.

2. il contributo aziendale dello **1 %** sulla retribuzione

Per la retribuzione si intende : In percentuale della retribuzione individuale, corrispondente ai minimi tabellari, all'eventuale indennità di funzione

riconosciuta ai lavoratori quadro, agli elementi aggiuntivi della retribuzione spettanti in base al contratto ai lavoratori non interessati da progressione di carriera, agli altri eventuali assegni alla persona a carattere continuativo, per 12 mensilità.

3. il T.F.R. Lavoratori occupati dopo **il 28.04.1993 il 100%**

4. Lavoratori già occupati al **28.04.1993 2 % oppure tutto il TFR**

MA ORA, ANDIAMO A VEDERE NEL MERITO!!!!



Contribuzione Federcasa Art. 78 CCNL 16-18

Si conferma la seguente disciplina:

1. La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:
 - a) retribuzione base in vigore al 1° gennaio 2008;
 - b) un aumento periodico di anzianità.
2. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:
 - a) a carico dell'Azienda **1%**;
 - b) a carico del lavoratore **1%**.
3. Il contributo a carico dell'Azienda è aumentato fino **al 2%** per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari misura
4. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente.
5. L'impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.
6. E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al **2%** della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge.
7. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata dal successivo comma 9.
8. Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa.
9. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'impresa e le quote TFR.

MA ORA, ANDIAMO A VEDERE NEL MERITO!!!!



I VANTAGGI FISCALI

I Versamenti ad un Fondo Pensione sono oneri deducibili dal reddito annuo IRPEF, per un importo complessivamente non Superiore a **5164,57 €**

Le nuove aliquote

IRPEF ATTUALE		NUOVA IRPEF	
scaglioni di reddito	aliquote	scaglioni di reddito	aliquote
0 - 15	23%	0 - 15	23%
15 - 28	27%	15 - 28	25%
28 - 55	38%	28 - 50	35%
55 - 75	41%	>50	43%
>75	43%		

**I Contributi in Favore dei Familiari a Carico
I versamenti sono deducibili dal reddito IRPEF del «capofamiglia»
(sempre nel limite complessivo di **€ 5164,57**)**

Esempio di risparmio fiscale restituito nel CU dal Datore di lavoro

Reddito	Importo dedotto	Aliquota IRPEF	Risparmio d'imposta
14.000	1.000	23%	230
28.000	1.000	25%	250
50.000	1.000	35%	350
75.000	1.000	43%	430
100.000	1.000	43%	430

Quali sono i vantaggi fiscali

Aderendo alla previdenza complementare benefici di una tassazione favorevole:

- **contribuzione:** puoi dedurre dal tuo reddito complessivo i contributi che hai versato, fino al limite di 5.164,57 euro all'anno. Tale importo comprende l'eventuale contributo del tuo datore di lavoro e i versamenti che puoi aver effettuato a favore dei soggetti fiscalmente a tuo carico; è esclusa la quota del TFR. L'agevolazione fa diminuire l'imposta che devi pagare in base al reddito.

scheda

Un esempio di vantaggio fiscale sui contributi



Il signor Rossi è un lavoratore dipendente che non aderisce alla previdenza complementare; nell'ipotesi in cui il suo reddito annuo lordo sia di 30.000 euro, la tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.720 euro.



Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4% del reddito e cioè 1.200 euro.

Il signor Bianchi deduce l'importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 28.800 euro. La tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.264 euro.

Il signor Bianchi aderendo alla previdenza complementare ha beneficiato in quell'anno di una riduzione del carico fiscale di 456 euro.



FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE
DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE
E DEI SETTORI AFFINI

Scheda 'I costi' (in vigore dal 1° Gennaio 2023)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a PREVIAMBIENTE, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I Costi nella fase di accumulo¹

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	€ 10,32, di cui € 5,16 a carico del datore di lavoro e € 5,16 a carico del lavoratore, da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione; <ul style="list-style-type: none">- Per l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti nulla è dovuto.- Per l'adesione contrattuale nulla è dovuto.



FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE
DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE
E DEI SETTORI AFFINI

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:

- Direttamente a carico dell'aderente € 25 annui suddivisi con prelievi trimestrali direttamente dalla posizione dell'aderente ovvero con le stesse modalità dal primo versamento utile successivo all'adesione; la quota associativa annua si applica anche agli aderenti che abbiano richiesto la *Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)* totale.
- € 13 annui per i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti suddivisi con prelievi trimestrali direttamente dalla posizione dell'aderente ovvero con le stesse modalità dal primo versamento utile successivo all'adesione;
- € 13 annui per gli aderenti contrattuali con prelievi trimestrali direttamente dalla posizione dell'aderente ovvero con le stesse modalità dal primo versamento utile successivo all'adesione.

Parte I - Le informazioni chiave per l'aderente

PREVIDENZA COOPERATIVA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I costi' (in vigore dal 13/07/2022)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a PREVIDENZA COOPERATIVA, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo ⁽¹⁾

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> Spese di adesione 	<p>Nessun onere a carico lavoratore. A carico datore di lavoro: € 10 una tantum per ciascun iscritto (esplicito, tacito, contrattuale)</p>
<ul style="list-style-type: none"> Spese da sostenere durante la fase di accumulo: 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Direttamente a carico dell'aderente 	<p>€ 12 prelevate dal primo versamento di ciascun anno. In assenza di contribuzione nell'anno, il prelievo avviene con l'annullamento di quote con NAV 30/11. In</p>

Covip Indicatore Sintetico dei Costi al 31-12-22

INDICATORE SINTENTICO DEI COSTI (ISC) VALORI MEDI al 31/12/2021

TIPOLOGIA DI COMPARTO	ISC - PERIODO PERMAMENZA 10 ANNI	
Garantito (GAR)	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,65
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,20
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	1,86
	<i>ISC minimo</i>	0,25
	<i>ISC massimo</i>	2,58
Obbligazionario (OBB)	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,38
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,08
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	1,93
	<i>ISC minimo</i>	0,14
	<i>ISC massimo</i>	2,70
Bilanciato (BIL)	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,37
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,45
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	2,14
	<i>ISC minimo</i>	0,13
	<i>ISC massimo</i>	2,90
Azionario (AZN)	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,39
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,71
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	2,70
	<i>ISC minimo</i>	0,23
	<i>ISC massimo</i>	4,07

NB nelle Note informative di tutte le forme pensionistiche complementari si legge:

«È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da **100.000 euro a 82.000 euro**).»

Impatto dei Costi

scheda

Un esempio dell'impatto dei costi sulla pensione complementare



Il **signor Bianchi** aderisce ad una forma pensionistica complementare versando un contributo annuo pari a 2.500 euro. L'ISC della forma pensionistica complementare alla quale è iscritto il signor Bianchi è pari allo 0,5% del patrimonio su 35 anni di partecipazione.



Il **signor Rossi** aderisce ad un'altra forma di previdenza complementare versando lo stesso contributo annuo (2.500 euro). L'ISC della forma pensionistica complementare alla quale è iscritto il signor Rossi è pari all'1,5% del patrimonio su 35 anni di partecipazione.

Dopo 35 anni di contribuzione, quindi, ipotizzando che tutte le altre condizioni - in particolare i rendimenti medi lordi delle due forme pensionistiche complementari - siano uguali, il signor Bianchi riceve nel primo anno una pensione complementare al lordo delle tasse di circa 5.100 euro in termini reali; il signor Rossi, invece, ottiene una pensione complementare di circa 4.400 euro in termini reali.



Per effetto dei minori costi sostenuti, la pensione complementare ricevuta dal signor Bianchi è di circa 700 euro l'anno più alta di quella ricevuta dal signor Rossi (cioè il 16%).

I DOCUMENTI DELL'ADESIONE

Quali sono i documenti a tua disposizione prima dell'adesione

Prima di aderire, le forme pensionistiche complementari ti mettono a disposizione alcuni documenti:



la **Nota informativa**, nella quale vengono spiegate le principali caratteristiche della forma pensionistica complementare (ad esempio, modalità di contribuzione, proposte di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati) e le condizioni di partecipazione.



il **Progetto esemplificativo standardizzato**, rappresenta una stima della pensione complementare che riceverai al momento del pensionamento calcolata secondo alcune ipotesi relative all'ammontare dei contributi versati, alla durata della partecipazione alla forma pensionistica e ai rendimenti.



lo **Statuto**, se si tratta di un fondo pensione negoziale o di un fondo pensione preesistente; il Regolamento, se si tratta di un fondo pensione aperto e il Regolamento e le Condizioni generali di contratto se si tratta di un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP).

1) ADESIONE ESPLICITA

Sceglie il comparto di investimento:

Può aderire in 4 modi:

Previambiente

Garantito - Bilanciato

Azionario

Previdenza Cooperativa

Sicuro - Bilanciato

Dinamico

- 1 -

Versa soltanto una parte del Tfr (la quota prevista dal contratto)

- 2 -

Versa la quota prevista dal contratto del Tfr, la quota a suo carico e riceve quella a carico del datore di lavoro spettante

- 3 -

Versa tutto il Tfr

- 4 -

Versa tutto il Tfr, la quota a suo carico e riceve quella a carico del datore di lavoro spettante

Situazione Rendimenti di Previambiente

N. ALBO	FONDO	COMPARTO	NOTE	CATEGORIA	RENDIMENTI MEDI ANNUI (%)				
					Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni	Ultimi 20 anni
					2021	2019-2021	2017-2021	2012-2021	2002-2021
88	FONDO PENSIONE PREVIAMBIENTE	GARANTITO		GAR	-0,31	0,18	-0,05	1,14	
		BILANCIATO		OBB MISTO	5,35	4,98	3,28	4,64	

Comparto Bilanciato dicembre 2021

Previambiente

5,35 %

Previdenza Cooperativa

6,11%

La Previdenza Complementare principali dati statistici – Dicembre 2022**Forme pensionistiche complementari. Rendimenti netti.***(dati provvisori; valori percentuali)*

	31.12.2021 31.12.2022	31.12.2019 31.12.2022	31.12.2017 31.12.2022	31.12.2012 31.12.2022
	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Fondi pensione negoziali	-9,8	-0,8	0,4	2,2
<i>Garantito</i>	<i>-6,1</i>	<i>-1,7</i>	<i>-0,8</i>	<i>0,7</i>
<i>Obbligazionario puro</i>	<i>-5,5</i>	<i>-1,1</i>	<i>-0,6</i>	<i>0,0</i>
<i>Obbligazionario misto</i>	<i>-10,3</i>	<i>-0,7</i>	<i>0,5</i>	<i>2,4</i>
<i>Bilanciato</i>	<i>-10,5</i>	<i>-0,9</i>	<i>0,5</i>	<i>2,7</i>
<i>Azionario</i>	<i>-11,7</i>	<i>1,2</i>	<i>1,9</i>	<i>4,7</i>
Fondi pensione aperti	-10,7	-0,7	0,2	2,5
<i>Garantito</i>	<i>-7,2</i>	<i>-2,1</i>	<i>-1,1</i>	<i>0,3</i>
<i>Obbligazionario puro</i>	<i>-10,9</i>	<i>-3,6</i>	<i>-1,6</i>	<i>0,2</i>
<i>Obbligazionario misto</i>	<i>-7,6</i>	<i>-1,9</i>	<i>-0,7</i>	<i>1,2</i>
<i>Bilanciato</i>	<i>-11,5</i>	<i>-0,7</i>	<i>0,3</i>	<i>2,9</i>
<i>Azionario</i>	<i>-12,5</i>	<i>1,4</i>	<i>2,0</i>	<i>4,9</i>
PIP “nuovi”				
<i>Gestioni separate</i>	<i>1,1</i>	<i>1,3</i>	<i>1,4</i>	<i>2,0</i>
<i>Unit Linked</i>	<i>-11,5</i>	<i>-0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>2,9</i>
<i>Obbligazionario</i>	<i>-5,2</i>	<i>-1,8</i>	<i>-0,9</i>	<i>-0,2</i>
<i>Bilanciato</i>	<i>-12,3</i>	<i>-1,6</i>	<i>-0,4</i>	<i>1,7</i>
<i>Azionario</i>	<i>-13,2</i>	<i>0,6</i>	<i>2,0</i>	<i>4,7</i>
<i>Per memoria:</i>				
<i>Rivalutazione del TFR</i>	<i>8,3</i>	<i>4,3</i>	<i>3,3</i>	<i>2,4</i>

I rendimenti sono al netto dei costi di gestione e dell'imposta sostitutiva per tutte le forme pensionistiche incluse nella tavola; anche per il TFR la rivalutazione è al netto dell'imposta sostitutiva. Per periodi pluriennali, i valori corrispondono ai rendimenti medi annui composti.

I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il meccanismo della garanzia.

Quanto potresti ricevere quando andrai in Pensione (2)

MASCHI

Versamento iniziale annuo	Età all'iscrizione	Anni di versamento	GARANTITO		BILANCIATO		AZIONARIO	
			posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua
€ 2.500	30	37	€ 128.420,25	€ 5.263,36	€ 157.810,60	€ 6.467,94	€ 173.052,82	€ 7.092,65
	40	27	€ 85.549,30	€ 3.506,36	€ 99.491,73	€ 4.077,71	€ 106.361,06	€ 4.359,26
€ 5.000	30	37	€ 257.715,77	€ 10.562,60	€ 316.714,06	€ 12.980,67	€ 347.312,20	€ 14.234,75
	40	27	€ 171.711,84	€ 7.037,69	€ 199.703,98	€ 8.184,96	€ 213.495,78	€ 8.750,22

FEMMINE

Versamento iniziale annuo	Età all'iscrizione	Anni di versamento	GARANTITO		BILANCIATO		AZIONARIO	
			posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua
€ 2.500	30	37	€ 128.420,25	€ 4.420,30	€ 157.810,60	€ 5.431,93	€ 173.052,82	€ 5.956,58
	40	27	€ 85.549,30	€ 3.045,48	€ 99.491,73	€ 3.541,82	€ 106.361,06	€ 3.786,36
€ 5.000	30	37	€ 257.715,77	€ 8.870,72	€ 316.714,06	€ 10.901,48	€ 347.312,20	€ 11.954,68
	40	27	€ 171.711,84	€ 6.112,79	€ 199.703,98	€ 7.109,28	€ 213.495,78	€ 7.600,26

(2) Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a 67 anni.

LE NUOVE REGOLE

- Riscatti
- Anticipazioni
- Prestazioni pensionistiche
- La tassazione

Le Prestazioni in fase di accumulo e a conclusione della attività lavorativa

UNA PRESTAZIONE PER OGNI BISOGNO

Bisogno da soddisfare

Prestazione

Spese sanitarie per sé, il coniuge o i figli	⇒ Anticipazione per Spese sanitarie
Acquisto della casa per sé o i figli	⇒ Anticipazione per Acquisto prima casa
Invalidità e non-autosufficienza	⇒ Riscatto totale per invalidità
Sostegno al reddito	⇒ Riscatto parziale o totale per perdita dei requisiti
Spese per genitorialità e riqualificazione professionale	⇒ Anticipazione per ulteriori esigenze
Studi o avvio di un'attività lavorativa	⇒ Anticipazione per ulteriori esigenze
Accompagnamento alla pensione in caso di fuoriuscita dal lavoro prossima alla pensione	⇒ Rita - Rendita integrativa temporanea anticipata
Integrazione della pensione	⇒ Prestazione pensionistica

I RISCATTI

RISCATTI	IMPORTO RISCATTABILE	IMPOSTA SOTITUTIVA
Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (dimissioni o licenziamento)	100%	23%
Raggiungimento età pensionabile con iscrizione inferiore a 5 anni		
Invalità permanente che comporti la riduzione dell'attività lavorativa a meno di 1/3	100%	Max 15% - min 9%
Premorienza	100%	Max 15% - min 9%
Inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi	100%	Max 15% - min 9%
Inoccupazione per un periodo compreso tra i 12 e i 48 mesi ed in caso di mobilità e CIG (ordinaria e straordinaria)	50%	Max 15% - min 9%

Si fa presente che la tassazione si riferisce alla parte di posizione maturata dopo il 1 gennaio 2007, così come prevede il decreto legislativo 252/2005 all'art. 23 comma 5. In caso di richiesta di riscatto la prestazione viene erogata partendo dal maturato più "vecchio". Su quanto maturato precedentemente al 31 dicembre 2006 si applica la normativa fiscale previgente all'entrata in vigore del suddetto decreto. La ritenuta va applicata sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili.

LE ANTICIPAZIONI

MOTIVI DELLA RICHIESTA	IMPORTO ANTICIPABILE	QUANDO PUO' ESSERE RICHIESTO	IMPOSTA SOSTITUTIVA
Per spese sanitarie e terapie mediche straordinarie relative all'iscritto, coniuge e ai figli	75%	In qualsiasi momento	max 15% - min 9%
Acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i figli)	75%	Dopo 8 anni di iscrizione	23%
Ulteriori esigenze (senza alcuna documentazione)	30%	Dopo 8 anni di iscrizione	23%

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% dei versamenti effettuati ai fondi pensione e decorrere dal primo momento di iscrizione (compre le quote di TFR e dei rendimenti realizzati).

Si fa presente che la tassazione esposta si riferisce alla parte di posizione maturata dopo il 1 gennaio 2007, così come prevede il decreto legislativo 252/2005 all'art. 23 comma 5. In caso di richiesta di anticipazione la prestazione viene regolata partendo dal maturato più "vecchio". Su quanto maturato precedentemente al 31 dicembre 2006 si applica la normativa fiscale previgente all'entrata in vigore del suddetto decreto.

La ritenuta va applicata sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili.

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE AL PENSIONAMENTO

Con la cessazione dell'attività lavorativa per pensionamento è possibile richiedere (*):

100% RENDITA
della somma maturata

OPPURE

50% CAPITALE
della somma maturata

50% RENDITA
della somma maturata

100% CAPITALE
della somma maturata

Se convertendo in rendita il 70% della somma maturata, la rendita risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale.

100% CAPITALE
della somma maturata

Nel caso dei vecchi iscritti, iscritti a un fondo pensione prima del 28 aprile 1993.

(*) I requisiti di pensionamento sono quelli stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto. L'iscritto deve avere maturato almeno 5 anni di partecipazione al fondo pensione

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRIVATA (2)

LE PRESTAZIONI

Fermo restando che ogni fondo pensionistico complementare ha la possibilità di prevedere nel suo statuto delle variazioni rispetto alle norme generali stabilite dalla legge, le prestazioni più comuni sono:

LA RENDITA (vecchiaia e anzianità) si consegue in presenza dei seguenti requisiti:

- maturazione del diritto di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio (anzianità, vecchiaia);
- almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

È prevista la possibilità di anticipare la prestazione di 5 anni rispetto a quanto previsto dal sistema obbligatorio in caso di cessazione della attività lavorativa con un conseguente periodo di inoccupazione di durata superiore a 48 mesi.

Il lavoratore può chiedere che il 50% del montante individuale maturato gli venga erogato in unica soluzione e il restante 50% in rendita.

IL RISCATTO della posizione individuale maturata presso il Fondo si può ottenere alle seguenti condizioni:

- quando l'associato, al momento del pensionamento, non abbia maturato il diritto alla rendita;
- nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante individuale risulti di importo inferiore al 50% dell'assegno sociale;
- in caso di invalidità permanente o di disoccupazione superiore a 48 mesi (non però nei 5 anni precedenti il diritto alla pensione obbligatoria);
- si può richiedere il riscatto parziale del 50% della posizione maturata in caso di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di Mobilità o CIG;
- in caso di decesso dell'iscritto l'intera posizione individuale è riscattata in favore degli eredi, ovvero in favore dei diversi beneficiari designati dall'iscritto, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

L'ANTICIPAZIONE del montante individuale maturato può essere richiesta dall'iscritto al fondo per:

- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche in qualsiasi momento, indipendentemente dagli anni di iscrizione, per un massimo del 75%
- acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli dopo almeno 8 anni di iscrizione per un massimo del 75%
- qualsiasi esigenza dopo almeno 8 anni di iscrizione per un massimo del 30%.

Il lavoratore associato ha la facoltà di reintegrare nella propria posizione l'anticipazione percepita secondo le norme operative interne.

TASSAZIONE

- Fase del versamento dei contributi.
- Fase di accumulo.
- Fase di erogazione.

- **rendimenti:** sono tassati al 20% rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità 2015). La tassazione dei redditi di alcuni titoli detenuti dalle forme pensionistiche complementari, come ad esempio i titoli di Stato, è comunque fissata al 12,5%.
- **pagamento della pensione complementare:** la tassazione è particolarmente favorevole. L'aliquota si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare. In particolare, per i primi 15 anni l'aliquota è pari al 15%; dal sedicesimo anno si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione, fino al limite massimo di 6 punti percentuali. Con almeno 35 anni di partecipazione l'aliquota scende quindi al 9%.

Non tutta la rendita che ti viene pagata è tassata, ma soltanto quella parte corrispondente ai contributi che hai dedotto durante il periodo di partecipazione.

DA RICORDARE

- Il TFR versato alla previdenza complementare concorre a formare la pensione complementare e quindi è tassato con le stesse aliquote agevolate.
- Se il TFR viene lasciato in azienda, sulla rivalutazione annua si applica l'imposta sostitutiva del 17%; sulle somme liquidate si applica la tassazione separata in base all'aliquota media IRPEF a cui è soggetto il lavoratore.
- Sulle somme di TFR erogate in busta paga si applica la tassazione in base all'aliquota ordinaria IRPEF.

scheda

Un esempio di come viene tassata la pensione complementare

Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementare contribuendo per 35 anni.

Al momento del pensionamento riceve una pensione complementare per il primo anno pari a 7.000 euro. Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte imputabile ai contributi versati, per i quali il Signor Bianchi ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti durante gli anni di partecipazione.

Per effetto del sistema di tassazione, al Signor Bianchi viene applicata l'aliquota agevolata del 9% sulla parte della pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro.



Il Signor Bianchi riceve in quell'anno una pensione complementare al netto delle tasse pari a 6.559 euro $[7.000 - (4.900 \times 9\%)]$.

TASSAZIONE delle PRESTAZIONI: ANTICIPAZIONI e RISCATTI

Non tutto il montante maturato e liquidato all'iscritto dal fondo è imponibile.

CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E PORTATI IN DEDUZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA
TFR VERSATO AL FONDO PENSIONE	
INTERESSI MATURATI GIA' TASSATI ANNO PER ANNO	ESENTI DA TASSAZIONE
CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E NON DEDOTTI	

TASSAZIONI: CAPITALE o RENDITA

CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E PORTATI IN DEDUZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15% Con riduzione di 0,30% per ogni anno di durata oltre il 15° (imposta minima 9% al 35° anno)
TFR VERSATO AL FONDO PENSIONE	
INTERESSI MATURATI E GIA' TASSATI ANNO PER ANNO	ESENTI DA TASSAZIONE
CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E NON DEDOTTI	

SULLA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN RENDITA PENSIONISTICA

RIVALUTAZIONI DELLA RENDITA IN EROGAZIONE	Il rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è tassato con una imposta sostitutiva del 26%. I proventi riferibili a titoli pubblici sono tassati al 12,5%
--	--

7 VALIDI MOTIVI per ADERIRE al FONDO

- **Costruirsi una pensione integrativa con agevolazioni fiscali**
- **Ottenere il contributo aziendale** che si perde se non si aderisce al fondo pensione
- **Ottenere vantaggi fiscali direttamente in busta paga**
(deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti di 5.164,57 euro all'anno) ottenendo un risparmio pari alla aliquota marginale IRPEF del lavoratore da un minimo del 23% al massimo del 43% in proporzione proprio reddito lordo, a cui aggiungere le addizionali regionali e comunali
- **Ottenere una tassazione agevolata sui rendimenti che l'iscritto riceve dal fondo pensione.**
I rendimenti dei fondi pensione sono tassati al 20%. Per la parte investita in titoli di Stato resta ferma l'aliquota del 12,5%. Gli altri strumenti finanziari (fondi comuni, conti deposito) sono tassati al 26%.

7 VALIDI MOTIVI

- **Ottenere una tassazione agevolata sulle prestazioni richieste al fondo pensione** (comprensive del TFR versato al fondo pensione). Infatti sulle prestazioni erogate dal fondo pensione (capitale, anticipazioni o rendita) la tassazione massima è del 15% con riduzione detta 0,30% per ogni anno superiore al 15 di adesione – dopo 35 anni tassazione al 9%. Alcune anticipazioni sono tassate al 23%, come l'anticipazione per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli e le ulteriori esigenze.
- **Ottenere anticipazioni dal fondo pensione in maniera più semplice, più ampia sia per tipologia che per ammontare rispetto a quanto il lavoratore può fare sul TFR lasciato in azienda e meno tassato.** Se si richiedono anticipi al fondo pensione, decorsi 8 anni, si può richiedere il 75% per acquisto o ristrutturazione prima casa per sé e per i figli (contro il 70% previsto per le anticipazioni richiesta in azienda), inoltre il fondo pensione offre la possibilità di richiedere anticipi per ulteriori esigenze fino al 30% (in azienda non è previsto). Le anticipazioni su esposte sono tassate al 23%. In azienda sono tassate a tassazione separata, sicuramente più alta. A parità di anticipazione richiesta si percepisce un importo inferiore se richiesto per la stessa motivazione sul TFR in azienda.
- **Ottenere in caso di dimissioni o licenziamento la liquidazione di tutto quanto accumulato nel fondo pensione (TFR compreso) in unica soluzione** sotto forma di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione.

La Tassazione della Pensione Complementare

Un esempio di come viene tassata la pensione complementare



Paolo è un lavoratore dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementare contribuendo per 37 anni.

Al momento del pensionamento riceve una pensione complementare per il primo anno pari a 7.000 euro. Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte imputabile ai contributi versati, per i quali **Paolo** ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti durante gli anni di partecipazione.

Per effetto del sistema di tassazione, viene applicata l'aliquota agevolata del 9% sulla parte della pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro.

Paolo riceve in quell'anno una pensione complementare al netto delle tasse pari a 6.559 euro [7.000 - (4.900 × 9%)].



Esempio del vantaggio Fiscale

Un esempio di vantaggio fiscale sui contributi



Carlo è un lavoratore dipendente con un reddito annuo lordo di 30.000 euro. Versa a una forma di risparmio 1.200 euro. La tassazione (lorda) del suo reddito, sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti, è pari a 7.720 euro. Il reddito netto disponibile nell'anno è pari 21.080 euro (30.000-1.200-7.720).



Paolo è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4% del suo reddito, cioè 1.200 euro.

Paolo deduce l'importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 28.800 euro. La tassazione (lorda) sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.264 euro. Il reddito netto disponibile nell'anno è pari 21.536 euro (30.000-1.200-7.264).

Paolo aderendo alla previdenza complementare, per effetto di una tassazione favorevole, dispone di un reddito superiore di 456 euro.



Esempi della tassazione del TFR

Un esempio di come viene tassato il TFR



Maria è una lavoratrice dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica versando l'intera quota di TFR futuro.

Carlo è un lavoratore dipendente che mantiene invece il TFR in azienda.



Si ipotizza che il TFR nel fondo pensione si rivaluti nel tempo come il TFR in azienda e che il TFR accumulato dopo 37 anni sia pari a 100.000 euro. Per effetto del sistema di tassazione, al TFR accumulato nel fondo pensione viene applicata una aliquota del 9%, mentre sul TFR liquidato viene applicata una aliquota (media minima) del 23%.

Maria riceve dal fondo pensione un capitale netto pari a 91.000 euro ($100.000 - 100.000 \times 9\%$) mentre **Carlo** riceve 77.000 euro ($100.000 - 100.000 \times 23\%$).



Maria riceve dunque un capitale superiore del 18% rispetto a Carlo (14.000 euro in più) per effetto del vantaggio fiscale riconosciuto alla previdenza complementare.



LA RITA

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Prima che maturino i requisiti per la pensione obbligatoria, puoi richiedere l'erogazione di una rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta **RITA**), fino al conseguimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- ✓ hai cessato l'attività lavorativa;
- ✓ ti mancano non più di 5 anni rispetto all'età per la pensione di vecchiaia;
- ✓ hai un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- ✓ hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Oppure se ti trovi nelle seguenti condizioni:

- ✓ hai cessato l'attività lavorativa;
- ✓ sei inoccupato da più di 24 mesi;
- ✓ ti mancano non più di 10 anni rispetto all'età per la pensione di vecchiaia;
- ✓ hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

La RITA consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutto o parte (a seconda delle proprie esigenze) della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori (inclusi i dipendenti pubblici) che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.